

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Il Giudice di Pace, Aw. Francesca Zucchelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero 70755/2014 R.G. della Sez. III civile

Tra

B.M., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sidoti, ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Palermo, in via Mariano Stabile 151 come da delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

e

Comune di Milano, in persona del Sindaco Giuliano Pisapia, rappresentato e difeso dai Funzionari Delegati M.D. e S.C., ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della Polizia Locale di Milano, Galleria Ciro Fontana, 3

CONTENUTO

e

Equitalia Nord spa in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. E.P., domiciliata in Milano in via dell'Innovazione, 1/B

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il Comune di Milano ed Equitalia Nord spa per sentire dichiarare la prescrizione del credito azionato con la cartella esattoriale n. 0682010045445657400 notificata il 14/07/2014 ed inerente ad una sanzione pecuniaria relativa ad una violazione al codice della strada asseritamente commessa nel 2008.

Le parti convenute, ritualmente costituite, non hanno contestato l'eccezione di prescrizione.

L'opposizione risulta fondata e perciò viene accolta.

Ed invero, la cartella oggetto del giudizio è stata notificata il 14.7.2014, oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 27.7.2008 (data dell'accertamento dell'asserita violazione) così come previsto dall'art. 28 L689/81.

Ne consegue l'annullamento della cartella esattoriale opposta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispo?ivo a carico di Equitalia Nerd, atteso che il Comune di Milano ha fornito prova della tempestiva iscrizione a ruolo delle somme azionate.

P.Q,M

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

Annulla la cartella esattoriale n. 06820J0045445'6574000 in quanto relativa ad un credito prescritto;

Condanna Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante, alla remissione delle spese di lite che si liquidano in oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva

Casi deciso in Milano il 29.12.2014

Il G.d.P.